

Allegato "B" al n. 67133/19820 di repertorio

## **STATUTO**

### **Art.1 DENOMINAZIONE**

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato anche come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata:

**"Associazione Veronica Sacchi - ODV"**

di seguito indicata anche come "Associazione".

### **Art. 2 SEDE**

L'Associazione ha sede legale in Milano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune di Milano non comporta modifica statutaria. La decisione relativa allo spostamento della sede legale nell'ambito del Comune in cui essa si trova è di competenza del Consiglio Direttivo.

L'associazione opera prevalentemente in Regione Lombardia.

L'Associazione potrà comunque istituire sezioni o sedi secondarie.

### **Art. 3 SCOPI**

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 Dlgs 117 del 03/07/2017 comma 1), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

(lett. A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

(lett. D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(lett. E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

(lett. I) organizzazione e gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

(lett. L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

(lett. U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

(lett. W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le suddette attività di interesse generale vengono attuate principalmente attraverso l'ideazione e la realizzazione di progetti a sostegno dello sviluppo psicofisico e culturale di bambini ed adolescenti in età prescolare e scolare, la realizzazione di centri di raccolta e di scambio di informazioni riguardanti iniziative di volontariato, e la formazione di operatori nel volontariato.

In particolare verranno promossi e organizzati:

- interventi di Clownterapia, Comicoterapia, Teatro, Pedagogia del Circo Sociale e della Crescita Personale anche presso strutture sanitarie ed istituti scolastici;
- formazione di volontari per la Clownterapia o altri tipi di volontariato;
- interventi integrativi all'interno di istituti scolastici mirati alla promozione culturale ed interculturale e alla socializzazione di minoranze etniche e di soggetti in condizioni svantaggiate;
- sensibilizzazione della cittadinanza attiva nei confronti del volontariato, diffusione e promozione del volontariato giovanile;
- attività di volontariato giovanile riguardo tematiche ambientali;
- attività educative con promozione di corsi di formazione, mostre, concerti, spettacoli e convegni, volte a ridurre il disagio e l'emarginazione di soggetti in condizioni svantaggiate;
- manifestazioni nell'ambito delle quali assegnare premi, borse di studio o altre forme di incentivazione a favore di

attività culturali, artistiche, ricreative e sportive;

- tavole rotonde, convegni e dibattiti aperti al pubblico, a persone interessate a prestare la propria opera ed ai familiari di bambini, adolescenti e anziani; nell'ambito di dette attività verranno affrontati - anche con l'aiuto di psicologi e personale specializzato - temi di interesse relativi all'attività dell'Associazione.

Il tutto anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

#### **Art. 4 ASSOCIATI**

L'Associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il numero degli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Gli associati si impegnano a condividere le finalità associative ed i principi emergenti dal presente Statuto, nonché ad adempiere gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione

della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e quest'ultimo, in caso di accoglimento, deve essere iscritto nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato. Contro di esso l'interessato può proporre appello, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il primo Consiglio immediatamente successivo deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

L'Ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui *infra*. Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito.

#### **Art. 5 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti dell'associato - e l'accesso all'attività sociale - è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Statuto.

Gli associati non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, comunque precedentemente alla data dell'assemblea che approva il rendiconto o il bilancio.

Gli associati hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi della legge.

Gli aderenti all'associazione sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

**Art. 6 SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

Tale delibera deve essere motivata.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno tre mesi prima rispetto al termine dello stesso. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

**Art. 7 VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE**

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

È vietata, in ogni caso, la corresponsione a lavoratori

subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h).

#### **Art. 8 PATRIMONIO**

Il patrimonio è costituito:

- a) dal capitale iniziale versato dai soci fondatori in sede di costituzione;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a seguito di eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) dalle eventuali differenze positive tra proventi ed oneri di gestione accertate in ciascun esercizio così come risultanti dal relativo bilancio approvato dall'assemblea. L'Associazione si impegna a mantenere in ogni caso, nel corso della propria attività, un patrimonio minimo, costituito da una somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000 euro.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi pubblici e privati;
- c) dai redditi derivanti dal patrimonio;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- e) dall'attività di raccolta fondi;
- f) da rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) da proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme vigenti in materia.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

#### **Art. 9 ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni previste dalla normativa vigente in materia;

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice del Terzo Settore che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

#### **Art. 10 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio. Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente, nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il cinquanta per cento degli associati in regola con i contributi sociali.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, spedita a ciascuno degli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea medesima.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante audio-video conferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno

valide.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali ivi inclusi i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora nominati;
- b) approva il bilancio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Ogni associato - quale che ne sia la categoria - ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, nonché la nomina degli organi amministrativi e di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'Associazione.

Hanno diritto di voto anche gli associati minori d'età, per i quali, tale diritto deve ritenersi attribuito ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato può avere sino a 3 (tre) deleghe. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno del numero complessivo degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del



patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

#### **Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, e dura in carica tre anni, sino alla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo al terzo ed ultimo esercizio del triennio di incarico. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione di uno o più Consiglieri nel corso dell'esercizio, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché assuma gli opportuni provvedimenti. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio dovendo quelli rimasti in carica convocare con urgenza l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

In caso di cessazione del Presidente, il Consiglio designa tra i propri membri il nuovo Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente con avviso inviato via lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno e spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente; in caso di impedimento di quest'ultimo da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audio-video conferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri il Vicepresidente e, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il Presidente.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, conservato nella sede dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;

- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Consiglio Direttivo si occuperà, inoltre, di:

- individuare i tempi e i luoghi di intervento dell'Associazione nel lungo e nel breve periodo;
- vigilare sul perseguimento degli scopi dell'associazione e sul rispetto dello statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- individuare le migliori strategie di raccolta fondi.

Il Consiglio deve curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime che devono essere versate annualmente dai soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare in via straordinaria *una tantum*, nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Al Presidente e al Vicepresidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio medesimo gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vicepresidente.

#### **Art. 12 ORGANO DI CONTROLLO**

L'organo di controllo è nominato, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o in via facoltativa.

L'organo di controllo è eletto dall'Assemblea, in composizione monocratica o collegiale, non necessariamente fra gli associati, e deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni, sino alla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo al terzo ed ultimo esercizio del triennio di incarico ed è rieleggibile.

Delle proprie decisioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro

delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

L'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare la propria funzione in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

Nei casi previsti dalla normativa in vigore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 13 REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Qualora la revisione legale non sia attribuita all'organo di controllo e qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rimane in carica 3 (tre) anni, sino alla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo al terzo ed ultimo esercizio del triennio di incarico ed è rieleggibile.

Delle proprie decisioni il soggetto incaricato della revisione legale redige verbale, il quale va poi trascritto

nell'apposito libro delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare la propria funzione in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 14 ESERCIZIO**

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 15 BILANCIO**

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio redatto nelle forme stabilite dalla legge, nonché il bilancio sociale, se previsto per legge o in via facoltativa.

È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D. Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **Art. 16 UTILI ED AVANZI DI GESTIONE**

E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali durante la vita dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse strettamente connesse.

#### **Art. 17 DURATA E SCIoglIMENTO**

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea straordinaria o per inattività dell'assemblea protratta per almeno due anni.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e dopo aver provveduto alla liquidazione di

tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio competente ai sensi di legge, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore da individuarsi da parte dell'Assemblea.

**Art. 18 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Ogni controversia che dovesse insorgere fra gli associati o fra gli associati e l'Associazione o i suoi organi, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali saranno nominati da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

**Art. 19 NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si richiamano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali che disciplinano la materia.

F.to Anna Maria Claudia Capurro

F.to Monica Zara Notaio